

Deliberazione della Giunta Regionale 23 novembre 2018, n. 19-7913

Finpiemonte S.p.A. - Assemblea straordinaria del 26 novembre 2018: riduzione del capitale sociale e modifica dello statuto.

A relazione dell'Assessore De Santis:

Premesso che Finpiemonte S.p.A. è una società a capitale totalmente pubblico, operante in regime di “*in house providing*” e controllata dalla Regione Piemonte.

Visto che il primo comma dell’art. 22 della legge regionale 29 giugno 2018, n. 7, sostituito dall’art. 1 della legge regionale 24 ottobre 2018, n. 17, dispone che “*nell’ambito del procedimento di cancellazione di Finpiemonte S.p.A. dall’albo unico tenuto dalla Banca d’Italia, ai sensi dell’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), la Giunta regionale è autorizzata ad adottare i provvedimenti necessari alla riduzione, anche in soluzioni successive, del capitale sociale di Finpiemonte S.p.A. da euro 356.424.289,00 a euro 156.000.000,00*”.

Posto che la Banca d’Italia ha comunicato alla società la cancellazione dal suddetto albo a far data dal 31 ottobre 2018.

Vista la convocazione dell’Assemblea straordinaria di Finpiemonte S.p.A. in data 26 novembre 2018 con il seguente ordine del giorno:

1. *Riduzione del capitale sociale ex art. 2445 c.c. fino ad euro 156.000.000,00, ai sensi dell’art. 22 l.r. Piemonte n. 7/2018 e s.m.i., con conseguente modifica dell’art. 6 dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

Dato che l’art. 6 cit. attualmente vigente è il seguente:

“Art. 6 - CAPITALE SOCIALE

1. *Il capitale sociale è di euro 356.424.289,00 (trecentocinquantaseimilioni quattrocentoventiquattromila duecentoottantanove) diviso in numero 356.424.289 (trecentocinquantaseimilioni quattrocentoventiquattromiladuecentoottantanove) azioni prive di indicazione del valore nominale, per cui le disposizioni riferentesi al valore nominale delle azioni si applicano con riguardo al loro numero in rapporto al numero totale delle azioni emesse.*

2. *L’assemblea straordinaria dei soci in data 8 febbraio 2016, verbalizzata dal notaio Andrea GANELLI al numero 32858 di repertorio, ha attribuito al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 2443 del Codice Civile, la facoltà di deliberare per il periodo massimo di cinque anni dalla data di sottoscrizione del suddetto verbale nel competente Registro delle Imprese, un aumento di capitale sociale, scindibile, senza sovrapprezzo, fino ad Euro 600.000.000,00 (seicentomilioni virgola zero zero), da offrirsi in opzione agli azionisti ai sensi dell’art. 2441 del Codice Civile e con facoltà di collocare presso terzi le azioni eventualmente inoptate.*

3. *Il capitale sociale è interamente pubblico e la maggioranza assoluta deve appartenere alla Regione Piemonte.*

4. *Finpiemonte può deliberare aumenti di capitale sociale anche per consentire l’ingresso di nuovi soci pubblici.*

5. *Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante emissione di azioni da liberarsi a fronte di conferimenti di beni in natura, aziende, rami aziendali e di crediti, anche con delega agli amministratori ai sensi e per gli effetti dell’art. 2443 c.c.*

Considerato che la riduzione del capitale è connessa al riposizionamento strategico di Finpiemonte quale società Finanziaria in house non più intermediario vigilato, e che conseguentemente è

necessario revocare l'attribuzione al Consiglio di Amministrazione di cui al secondo comma del suddetto art. 6 e quindi eliminare la previsione statutaria della facoltà degli amministratori di aumento del capitale ai sensi dell'art. 2443 c.c., la Società ha proposto la seguente formulazione del nuovo articolo statutario:

“Art. 6 - CAPITALE SOCIALE

1. Il capitale sociale è di euro 156.000.000 (euro centocinquantaseimilioni) diviso in numero 156.000.000 azioni prive di indicazione del valore nominale, per cui le disposizioni riferentesi al valore nominale delle azioni si applicano con riguardo al loro numero in rapporto al numero totale delle azioni emesse.

2. Il capitale sociale è interamente pubblico e la maggioranza assoluta deve appartenere alla Regione Piemonte.

3. Finpiemonte può deliberare aumenti di capitale sociale anche per consentire l'ingresso di nuovi soci pubblici.

4. Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante emissione di azioni da liberarsi a fronte di conferimenti di beni in natura, aziende, rami aziendali e di crediti, anche con delega agli amministratori ai sensi e per gli effetti dell'art. 2443 c.c.”.

Dato atto che, ai sensi dell'art. 2445 c.c. la riduzione del capitale, da eseguirsi mediante rimborso del capitale ai soci, potrà essere eseguita solo dopo 90 giorni dall'iscrizione nel R.I. purchè entro questo termine nessun creditore sociale, anteriore all'iscrizione, abbia fatto opposizione.

Ritenuto, per quanto sopra, di dare indirizzo, al rappresentante regionale che interverrà alla suddetta assemblea, di esprimersi favorevolmente alla riduzione del capitale sociale da euro 356.424.289,00 a euro 156.000.000,00, nonché alla revoca della facoltà, precedentemente attribuita al Consiglio di Amministrazione, di aumento del capitale sociale ed alla conseguente modifica dell'art. 6 dello statuto sociale, come sopra illustrata.

Ritenuto di demandare a successivo provvedimento l'adempimento di cui al secondo comma dell'art. 22 della legge regionale 29 giugno 2018, n. 7, sostituito dall'art. 1 della legge regionale 24 ottobre 2018, n. 17.

Dato atto che la presente deliberazione non comporta oneri sul bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1 – 4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, all'unanimità,

delibera

- di dare indirizzo, al rappresentante regionale che interverrà all'Assemblea straordinaria di Finpiemonte S.p.A. del 26 novembre 2018, di esprimersi favorevolmente alla riduzione del capitale sociale da euro 356.424.289,00 a euro 156.000.000,00, nonché alla revoca della facoltà, precedentemente attribuita al Consiglio di Amministrazione, di aumento del capitale sociale ed alla conseguente modifica dell'art. 6 dello statuto sociale, come in premessa illustrato;

- di demandare a successivo provvedimento l'adempimento di cui al secondo comma dell'art. 22 della legge regionale 29 giugno 2018, n. 7, sostituito dall'art. 1 della legge regionale 24 ottobre 2018, n. 17;

- di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri sul bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. n. 22/2010 e s.m.i..

(omissis)